

Codice DB1202

D.D. 17 gennaio 2014, n. 3

Ferrovia Novara-Seregno. Comune di Galliate (NO). Art. 60 del DPR 753/80. Richiesta di autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato DPR per le opere di recupero sottotetto ai fini abitativi e ampliamento fabbricato, in Comune di Galliate, al foglio 24, mappali 927 e 939, di proprietà dei Sig.ri TESTA Claudio e BOGON Antonella. Diniego.

Premesso che

i sig.ri Testa Claudio e Bogon Antonella, in qualità di proprietari, hanno presentato alla Società concessionaria FERROVIENORD S.p.A., per l'inoltro alla Regione Piemonte Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del citato D.P.R., per le opere di recupero sottotetto ai fini abitativi e ampliamento fabbricato, in comune di Galliate, al foglio 24 mappali 927 e 939, posto ad una distanza minima di m 8,95 dalla più vicina rotaia.

Contestualmente alla richiesta, i sig.ri Testa Claudio e Bogon Antonella, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura;

unitamente alla domanda, come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, è stato trasmesso il parere favorevole del Comune di Galliate, espresso in data 20/09/2013 con prot. n. 0019937;

come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il 19/11/2013 la Società FERROVIENORD S.p.A. ha trasmesso al Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, con nota n. 0008095, acquisita agli atti con prot. n. 6055/DB1202 del 25/11/2013, la documentazione progettuale ricevuta, corredata dal proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

Con la medesima nota, la Società FERROVIENORD S.p.A. ha dichiarato di non avere nulla da osservare in ordine alla sicurezza, alla conservazione e l'eventuale ampliamento della ferrovia, alla natura dei terreni e a particolari circostanze locali al fine dell'accoglimento dell'istanza;

il vigente Regolamento regionale n. 16/R del 28/12/2006, all'art. 8, comma 2, lettera b), prescrive che la domanda di autorizzazione alla riduzione delle distanze legali per l'ampliamento di manufatti esistenti deve comunque rispettare i criteri stabiliti per le nuove costruzioni;

nell'esaminare gli elaborati progettuali depositati agli atti, pertanto, sono stati rilevati dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in quanto è stato riscontrato che l'ampliamento del fabbricato in oggetto non rispetta i criteri previsti all'art. 8, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento, essendo parte del manufatto in ampliamento posto ad una distanza inferiore di 20 metri dal bordo della massicciata;

in data 29/11/2013, con nota prot. n. 6177/DB1202, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e della L.R. 7/2005, è stata data ai Richiedenti comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, fissando in 10 giorni il termine per la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

Considerato che

In data 19/12/2013, ns. n. prot. 6672/DB1202, i Richiedenti hanno fatto pervenire delle osservazioni in merito alla nota sopra richiamata, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii..

Con tale nota è stato precisato che:

“L'articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento Regionale 16/R del 28.12.2006 cui fate espresso riferimento è specifico per le nuove costruzioni; in questo caso si tratta di ampliamento perciò riteniamo che debba essere il comma 2 quello cui far riferimento.

Si tratta infatti di un rialzo della copertura di 80 cm, e di un ampliamento della zona sud retrostante l'edificio esistente e quindi non direttamente prospiciente il binario.

In particolare si ritengono soddisfatte entrambe le condizioni da rispettare per l'autorizzazione in deroga:

- lettera a): l'intero edificio, così come da proposta di ampliamento, è compreso tra il piano inclinato di 45° passante per Ia più vicina rotaia ed il piano terreno.

- lettera b): l'ampliamento non riduce la possibilità di accesso al sedime ferroviario perché, per la parte verso Ia viabilità, aumenta solo in altezza senza limitare la fruibilità veicolare.

Alla lettera b) si specifica anche che l'ampliamento deve rispettare i criteri stabiliti per le nuove costruzioni, indicate al comma 1, ma a questo punto l'interpretazione più restrittiva delegittimerebbe la volontà legislativa di avere le due situazioni (nuovi edifici comma 1/ampliamenti comma 2), avallata anche dal fatto che pure la lettera a) al comma 2 è ripetuta come lettera c) per il comma 1. Se il legislatore avesse voluto equiparare le due situazioni non avrebbe ripetuto, a nostro avviso, pedestremente anche questo specifico punto: non sarebbe stato necessario.

Interpretazione questa che anche nella legge Regionale n°3 del 07 agosto 2006, di cui il regolamento ne è l'appendice, è ben messa in evidenza: in apertura cita espressamente che tale Legge tratta delle disposizioni di principio per l'autorizzazione alle distanze legali, ed il successivo Regolamento Regionale determina i criteri di valutazione ai fini prevalentemente della sicurezza dell'esercizio del trasporto.

Nel caso specifico sottolineiamo che, con l'ampliamento richiesto, non si riduce né si penalizza quanto già consolidato nei confronti della viabilità esistente. Tra l'altro Ia ferrovia è costeggiata da entrambi i lati da strade comunali, situazione che, a nostro avviso, favorisce eventuali necessità di manovra da parte di mezzi di soccorso, come richiede la norma in argomento.

(omissis)

Ulteriore valutazione è da fare in merito al mantenimento in essere della linea da parte della concessionaria FERROVIENORD: concessionaria che ha già espresso il suo parere positivo, ma che soprattutto ha in procinto di dismettere il tratto in oggetto.

Il raddoppio della linea da Saronno a Turbigo è già stato completato, e Ia previsione è di deviazione dell'ultimo tratto verso Novara a nord dell'abitato di Galliate, così come da preliminare approvato dal CIPE con delibera del 18.03.2005 ed in attesa solo del definitivo.

Si sottolinea inoltre che l'ampliamento in oggetto è posto a 50 m dalla stazione delle FERROVIENORD di Galliate, ed i treni transitano ad una velocità modesta, così come confermato dalla rilevazione fonometrica che non evidenzia alcun problema di natura acustica.”

Le osservazioni sopra riportate non apportano informazioni rilevanti in merito ai motivi di non accoglimento istanza riportati nella nota prot. n. 6177/DB1202 del 29/11/2013, tali da influire sul provvedimento finale.

Secondo quanto prescritto dall'art. 8, comma 2, lettera b), del vigente Regolamento regionale n. 16/R del 28/12/2006, la domanda di autorizzazione alla riduzione delle distanze legali per l'ampliamento di manufatti esistenti, deve comunque rispettare i criteri stabiliti per le nuove costruzioni.

L'ampliamento del fabbricato in oggetto, pertanto, non rispetta i criteri previsti all'art. 8, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento, in quanto parte del manufatto in ampliamento è posto ad una distanza inferiore di 20 metri dal bordo della massicciata

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la L.R. 7 agosto 2006, n. 31: "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980";

visto il Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R n. 16/R del 28 dicembre 2006, recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31";

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: "Modifiche all'art. 5 del Regolamento regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R";

vista la Legge 241/1990: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. e i.;

vista la L.R. 4 luglio 2005, n. 7: "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visti gli art. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'art. 4 del D.lgs. 422/97;

visti gli art. 49 e 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/08;

vista la nota del Comune di Galliate, n. prot. 0019937 del 20/09/2013;

vista la nota della Società FERROVIENORD S.p.A. n. prot. 0008095 del 19/11/2013;

viste le osservazioni dei Richiedenti, pervenute in data 19/12/2013, ns. n. prot. 6672/DB1202;

vista la nota di questo Settore n. prot. 6177/DB1202 del 29/11/2013;

IL DIRIGENTE

determina

di non autorizzare ai sig.ri Testa Claudio e Bogon Antonella, in qualità di proprietari, la deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del D.P.R. n. 753 del 11/07/80, per le opere di recupero sottotetto ai fini abitativi e ampliamento fabbricato, in comune di Galliate (NO), al foglio 24 mappali 927 e 939, posto ad una distanza minima di m 8,95 dalla più vicina rotaia, in quanto tale intervento, riconducibile a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lettera b) del Regolamento regionale n. 16/R del 28/12/2006, non ottempera ai criteri indicati dall'art. 8, comma 1, lettera a) dello stesso Regolamento.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi
Tommaso Turinetti